



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 1/2022

1. LA CORTE EDU TORNA A PRONUNCIARSI SUL RAPPORTO TRA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE E RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE NEL CASO *D.M. E N. C. ITALIA*

1. *Introduzione e principali profili giuridici del caso esaminato dalla Corte EDU*

Lo scorso 20 gennaio 2022, la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito anche Corte EDU) si è pronunciata sul caso *D.M. e N. c. Italia*, accertando la violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e statuendo, altresì, in ordine alle misure riparatorie e di esecuzione della sentenza, *ex artt.* 41 e 46 della Convenzione (di seguito anche CEDU). Il caso riguardava la decisione dei giudici italiani di confermare lo Stato di adottabilità di una bambina (N.) a seguito delle valutazioni operate dai servizi sociali sulla condotta della madre (D.M.).

La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici italiani fosse sproporzionata e priva di adeguata motivazione. Secondo il giudice di Strasburgo, infatti, il fatto che la previsione di misure alternative avrebbe richiesto un tempo eccessivo per permettere il recupero della capacità genitoriale da parte della prima ricorrente non poteva giustificare *sic et simpliciter* l'adozione della minore. L'istituto dell'adozione rappresenta una *extrema ratio*, poiché determina una recisione irreversibile dei rapporti con la famiglia di origine e si coniuga, quindi, solo limitatamente con l'interesse del minore a preservare la stabilità dei propri legami affettivi. Pertanto, le argomentazioni dei giudici italiani non hanno convinto la Corte EDU, nella parte in cui non hanno considerato la possibilità di ricorrere a misure di sostegno familiare alternative, che, vista anche la condizione di vulnerabilità della madre, vittima di violenza domestica, avrebbero potuto scongiurare l'allontanamento e la conseguente adozione della minore. Analogamente, la Corte EDU non ha condiviso la scelta dei giudici italiani di non procedere a una valutazione in concreto della capacità genitoriale di D.M. e dello stato di salute di N. da parte di un esperto indipendente, sul presupposto che tale accertamento avrebbe potuto compromettere irreversibilmente l'interesse della minore. A parere della Corte, il rigetto opposto dai tribunali italiani alla richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio promossa da D.M. deve ritenersi irragionevole, posto che, proprio in ragione di tale rifiuto, la decisione di dare in adozione N. si è basata essenzialmente sul contenuto di rapporti elaborati dai servizi sociali e mai sottoposti a una valutazione esterna. Per questi motivi, la Corte EDU ha accertato la violazione dell'art. 8 CEDU da parte dell'Italia, imponendo alle autorità nazionali di assumere i provvedimenti idonei a dare

esecuzione alla sentenza e a permettere il ripristino dell'unità familiare delle due ricorrenti, a norma degli artt. 41 e 46 CEDU.

2. *Le circostanze di fatto*

Il ricorso in esame è stato promosso innanzi alla Corte di Strasburgo nel 2019 dalla prima ricorrente, D.M., madre biologica di N., anche nell'interesse e per conto di sua figlia. All'origine della vicenda si colloca la denuncia, presentata ai servizi sociali da D.M. il 18 febbraio 2013, a seguito di alcuni episodi di violenza domestica commessi dal marito, A.P. Per ragioni di sicurezza, il Pubblico Ministero decideva di collocare N. e D.M. in una casa-famiglia, a norma dell'art. 333 del codice civile, richiedendo al contempo ai servizi sociali di valutare la loro situazione familiare. Il 14 gennaio 2014 il Tribunale di Brescia ordinava il ritorno delle ricorrenti presso la loro abitazione, incaricando i servizi sociali del compito di assicurare le opportune forme di sostegno familiare. Tuttavia, alcuni mesi più tardi, A.P. si rendeva nuovamente responsabile di atti violenti nei confronti di D.M., costringendo il Tribunale a ricollocare D.M. ed N. in una casa-famiglia. Nei mesi successivi, coerentemente con il piano di sostegno definito dagli assistenti sociali, D.M. veniva assunta con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, nello stesso periodo, decideva di chiudere definitivamente la propria relazione con A.P., per poi intraprendere una nuova relazione affettiva con M.S. (dal quale D.M. avrà due figli). Tali elementi sono riportati dagli assistenti sociali in un rapporto del 2014, nel quale si riconosce, *inter alia*, che, in quel periodo, D.M. aveva stretto un legame molto forte con la figlia N.

Ciò nonostante, i successivi rapporti elaborati dai servizi sociali riportano giudizi molto critici sulla condotta di D.M. verso la figlia, al punto da richiedere al Tribunale di Brescia di pronunciarsi sulla dichiarazione di adottabilità di N. In particolare, un rapporto cita diverse testimonianze dalle quali si evince che la minore aveva assistito ad atti sessualmente espliciti della madre con altre persone, oltre ad aver subito forme di violenza e abuso sessuale (cfr. il § 26 della sentenza). Negli stessi rapporti, i servizi sociali criticano la scelta di D.M. di rimuovere la propria spirale contraccettiva per intraprendere una gravidanza senza una preventiva consultazione con gli assistenti incaricati di seguirla. Per tali ragioni, i servizi sociali si erano rivolti al Tribunale di Brescia affinché disponesse l'allontanamento della minore dalla madre e la sua adozione da parte di un'altra famiglia.

Il 9 novembre 2015 i responsabili della casa-famiglia inviavano al Tribunale di Brescia un aggiornamento dei loro precedenti rapporti relativi alla permanenza delle ricorrenti nella struttura. In tali documenti, la condotta di D.M. veniva descritta come normale ed esente da qualunque critica. D.M. aveva informato la coordinatrice della casa-famiglia circa la sua volontà di trovare una sistemazione con il suo nuovo compagno (M.S.) e di volerlo sposare, una scelta condivisa anche da N., che appariva serena rispetto a tale possibilità. Alla luce di tali progressi personali e lavorativi, D.M. chiedeva al Tribunale di Brescia di ordinare una perizia d'ufficio per verificare la propria capacità genitoriale e lo stato di salute mentale di sua figlia, non ritenendo fondati i fatti riportati nei rapporti negativi dei servizi sociali. Il Tribunale di Brescia, tuttavia, rigettava tale richiesta, dichiarando l'adottabilità di N. e sospendendo il diritto di visita di D.M.

Il 10 marzo 2016 D.M. decideva di impugnare la sentenza del Tribunale di Brescia riproponendo le richieste già presentate in primo grado, unitamente al ripristino del diritto di visita. Con sentenza del 1° luglio 2016, la Corte d'appello di Brescia confermava la decisione del giudice di prime cure, rigettando le richieste avanzate da D.M. In particolare,

secondo la Corte, anche se in futuro fosse stato possibile per D.M. recuperare la propria capacità genitoriale, tale risultato avrebbe richiesto molto tempo e sforzi eccessivi, rimanendo così preferibile procedere alla dichiarazione di adottabilità del minore nel suo superiore interesse (ne riferiscono i §§ 41-42 della sentenza in commento). Il 30 settembre 2016, D.M. presentava ricorso davanti alla Corte di cassazione italiana, ritenendo la decisione della Corte d'Appello illegittima e in violazione dell'art. 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento dei minori, e degli articoli 2 e 8 della CEDU. Con sentenza del 12 febbraio 2019, la Corte di cassazione respingeva il ricorso presentato da D.M., ritenendo la decisione della Corte d'appello legittima e costringendo le ricorrenti a rivolgersi alla Corte EDU per denunciare la violazione dell'art. 8 della Convenzione.

3. *La posizione delle ricorrenti e del governo italiano nel procedimento davanti alla Corte EDU*

Si è anticipato che, secondo le ricorrenti, le autorità italiane non hanno adottato le misure appropriate per tutelare l'interesse della minore N. nella vicenda. Tanto i servizi sociali quanto gli organi giurisdizionali aditi, infatti, non hanno preso in adeguata considerazione l'applicazione di misure alternative di sostegno familiare, mirate e temporanee, che avrebbero potuto scongiurare l'allontanamento di N. dalla madre e la sua successiva adozione. Tali misure, al contrario, dovevano ritenersi preferibili e pienamente giustificate nella circostanza, alla luce delle particolari condizioni di vulnerabilità di N. e di sua madre, la quale era stata vittima di ripetuti episodi di violenza domestica e aveva richiesto l'intervento dei servizi sociali. Inoltre, secondo D.M., il mancato accoglimento della richiesta di accertamento della sua capacità genitoriale e dello stato di salute della figlia avrebbe impedito di avanzare contestazioni circa il contenuto dei rapporti presentati dai servizi sociali, spesso basati su testimonianze indirette e privi di ogni riferimento ai progressi raggiunti dalle ricorrenti.

In proposito, le ricorrenti richiamano un caso analogo deciso dalla Corte EDU, che vedeva sempre convenuto lo Stato italiano (*Akinnibosun c. Italia*, sentenza del 16 luglio 2015, ric. n. 9056/14), nel quale la Corte EDU ha contestato la scelta dei giudici italiani di basare la propria decisione «esclusivamente» sulle relazioni dei servizi sociali per respingere la richiesta delle ricorrenti di valutare la capacità genitoriale della madre e lo stato di salute della figlia mediante la consulenza tecnica di un esperto (§ 60 della sentenza). Secondo le ricorrenti, come nel caso *Akinnibosun*, anche nella presente circostanza i giudici italiani si sono limitati a rinviare ai rapporti elaborati dai servizi sociali, astenendosi dal valutare concretamente l'esistenza di circostanze gravi e idonee a giustificare la dichiarazione di adottabilità di N. e la perdurante incapacità genitoriale di D.M. Così facendo, i giudici italiani non hanno mai preso in considerazione la possibilità di prevedere misure meno drastiche e incisive rispetto all'adozione, che avrebbero potuto scongiurare l'allontanamento definitivo della minore da sua madre.

Per questi motivi, secondo le ricorrenti, la scelta dei giudici italiani di confermare lo stato di adottabilità di N. rappresenta un'interferenza sproporzionata nell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 8 CEDU, in quanto non fondata su circostanze totalmente eccezionali che avrebbero potuto giustificare l'adozione della minore. In aggiunta, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di riconoscere un equo indennizzo a fronte del danno morale subito e quantificabile nella somma di 100.000 euro, nonché di ordinare alle autorità italiane di ristabilire il diritto di visita e le condizioni idonee a determinare un pieno ricongiungimento familiare (cfr. i §§ 96-98 della sentenza e, in senso conforme, le sentenze della Corte EDU

nei casi *Zhou c. Italia* del 21 gennaio 2014, ric. n. 33773/11; *S.H. c. Italia*, del 13 ottobre 2015, ric. n. 52557/14 e *Barnea e Cladararu c. Italia*, del 20 giugno 2017, ric. n. 37931/15).

In senso opposto, il governo italiano ha sostenuto l'infondatezza di tutte le doglianze formulate dalle ricorrenti, sul presupposto che le decisioni dei giudici italiani fossero intervenute dopo un lungo periodo di sostegno parentale da parte dei servizi sociali, al termine del quale D.M. era stata ritenuta incapace di esercitare autonomamente la potestà genitoriale. Inoltre, anche se la ricorrente fosse riuscita a recuperare la propria capacità, tale risultato avrebbe richiesto un tempo eccessivamente lungo, che avrebbe inciso sullo sviluppo psicofisico della figlia (§ 65 della sentenza). Quanto alla decisione di non nominare ufficialmente un esperto, il governo ha spiegato che il Tribunale e la Corte d'appello di Brescia avevano basato le loro decisioni su molteplici prove, da cui si desumeva in modo coerente lo stato di abbandono della minore. Queste includevano i rapporti elaborati dai servizi sociali, che si sommarono a un'indagine condotta autonomamente dal giudice istruttore su tutti gli elementi del dossier. Pertanto, il governo italiano ha sostenuto che la dichiarazione di adottabilità di N. rappresentava la scelta migliore nell'interesse della bambina per evitare di esporla a possibili pericoli e che, per contro, la scelta di effettuare valutazione della sua condizione psicologica avrebbe potuto determinare profonde conseguenze sul suo stato di salute e sul suo sviluppo (c.d. «victimisation post-crime», cfr. il § 69 della sentenza).

4. Il ragionamento della Corte e la violazione dell'art. 8 CEDU

Dopo un'attenta valutazione delle specifiche circostanze del caso, la Corte EDU si sofferma sulle seguenti questioni giuridiche: la valutazione della legittimità dell'interferenza dei giudici italiani e dei servizi sociali rispetto al godimento del diritto alla vita privata e familiare delle ricorrenti ex art. 8, § 2 della CEDU; l'applicazione al caso concreto dei principi generali rilevanti in materia riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte EDU; infine, l'eventuale indicazione delle misure riparatorie e di esecuzione della sentenza della Corte.

Quanto al primo punto, la Corte EDU, in via preliminare, afferma che l'esigenza di preservare l'unità familiare e il rapporto genitore-figlio nell'assunzione delle decisioni delle autorità pubbliche rappresenta una componente fondamentale per assicurare il godimento del diritto tutelato dall'art. 8 CEDU. Pertanto, nel caso in cui uno Stato adotti misure potenzialmente idonee a interferire con tale diritto, la Corte è tenuta a valutare la loro legittimità alla stregua dei parametri derogatori ed eccezionali sanciti nell'art. 8 § 2 (cfr. Corte EDU, Grande camera, *K. e T. c. Finlandia*, sentenza del 12 luglio 2001, ric. n. 25702/94, § 151; *Barnea e Cladararu c. Italia*, cit., § 63). Secondo l'art. 8 § 2 della Convenzione, qualunque interferenza con il godimento del diritto ivi tutelato deve rispettare i seguenti parametri consolidati nella giurisprudenza della Corte: l'interferenza deve essere prevista dalla legge dello Stato e deve essere ad essa conforme (c.d. *lawfulness*); deve perseguire uno scopo legittimo (*legitimate aim*) e deve ritenersi necessaria in una società democratica. In particolare, con tale ultimo parametro si richiede che il provvedimento sia proporzionale (*proportional*) e rispettoso dell'equo bilanciamento (c.d. *fair balance*) tra i diversi interessi concretamente in gioco. La Corte EDU ha ritenuto che le prime due condizioni fossero state rispettate, dal momento che le decisioni assunte nel corso del procedimento interno e davanti ai giudici italiani configuravano un'ingerenza rispetto al diritto tutelato dall'art. 8 § 1, determinata dall'applicazione della legge 28 marzo del 2001, n. 149 (che disciplina, *inter alia*, l'istituto dell'adozione, modificando la preesistente disciplina organica) e finalizzata al perseguimento di uno scopo legittimo.

La Corte si è soffermata poi sull'accertamento della terza condizione, per stabilire, se, nel caso di specie, l'interferenza delle autorità italiane potesse valutarsi anche come «necessaria in una società democratica», in punto di proporzionalità ed equo bilanciamento tra gli interessi in gioco (§ 72 della sentenza). A tale proposito, già nel *leading case Strand Lobben e altri c. Norvegia*, deciso con sentenza della Grande Camera del 10 settembre 2019, la Corte EDU aveva avuto occasione di affermare che, in caso di separazione, l'esigenza di assicurare l'unità del nucleo familiare è parte integrante del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione. Pertanto, le autorità nazionali sono tenute a valutare le misure concretamente applicabili in rapporto a tale obiettivo nell'interesse del minore (cfr. i §§ 205 e 208 della sentenza). La Corte rammenta, inoltre, che quando gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori sono in conflitto, l'art. 8 della Convenzione impone alle autorità nazionali di attribuire particolare importanza al superiore interesse del minore, «selon sa nature et sa gravité» (cfr. il § 74 della sentenza in commento e i §§ 206-207 della sentenza *Strand Lobben e altri c. Norvegia*, cit.). In questo contesto, le autorità conservano un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure idonee a bilanciare l'esigenza di proteggere il minore rispetto a una situazione ritenuta pericolosa per il suo sviluppo psicofisico, mantenendo fermo l'obiettivo di riunire la famiglia non appena le circostanze lo consentano. Un controllo più rigoroso deve essere, quindi, assicurato rispetto alle restrizioni che possano compromettere irreversibilmente le relazioni tra i genitori e un figlio in tenera età, com'è il caso della dichiarazione dello stato di adottabilità o delle limitazioni al diritto di visita di un familiare (§ 76 della sentenza).

Applicando tali parametri al caso di specie, la Corte EDU giunge a ritenere che i giudici italiani abbiano basato le proprie decisioni essenzialmente sui rapporti negativi elaborati dai servizi sociali e dal personale responsabile della casa-famiglia in cui erano collocate D.M. e N., senza valutare adeguatamente i progressi raggiunti dalle ricorrenti. Inoltre, secondo la Corte EDU, la dichiarazione di adottabilità del minore è stata giustificata esclusivamente in ragione del lungo periodo necessario per permettere il recupero della capacità genitoriale da parte della prima ricorrente, ma i giudici italiani non hanno dimostrato in che modo il conseguente allontanamento della minore dai genitori biologici fosse coerente con l'esigenza di garantire il suo sviluppo equilibrato e il suo benessere (cfr. § 79 della sentenza). Infatti, per poter essere conforme al rispetto dell'art. 8 della CEDU, tale interferenza deve ritenersi «necessaria» alla luce di tutte le circostanze concretamente rilevanti (cfr. *K. e T. c. Finlandia*, cit., § 173), mentre i giudici italiani e, prima di loro, i servizi sociali non hanno mai dimostrato che la bambina fosse stata esposta concretamente a situazioni di violenza o di abuso. Per tali ragioni, la Corte EDU dubita dell'adeguatezza degli elementi posti a sostegno delle decisioni relative alla decadenza della capacità genitoriale di D.M. e alla conferma dello stato di adottabilità di N., dato il contestuale e non sufficientemente giustificato rifiuto dei giudici italiani di accogliere la richiesta, avanzata dalla ricorrente, di sottoporre i medesimi elementi alla valutazione di un esperto. Questi avrebbe potuto verificare con maggiore obiettività la capacità genitoriale di D.M. e la rilevanza degli episodi di violenza ai quali aveva esposto la figlia – episodi che, nonostante la loro gravità, non avevano tuttavia determinato l'intervento del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.

Secondo la Corte, qualsiasi decisione sull'opportunità di effettuare perizie o consulenze tecniche idonee a corroborare il giudizio di un Tribunale spetta in linea di principio alle autorità nazionali. La Corte EDU ha già ricordato che, nel contesto dei tribunali specializzati (com'è il caso del Tribunale per i minorenni italiano), deve prediligersi la nomina di un esperto d'ufficio o su richiesta di parte, laddove sia utile alle parti per discutere o contestare

davanti al giudice eventuali questioni emerse nel corso del procedimento (cfr. *A.I. c. Italia*, sentenza del 1° aprile 2021, ric. n. 70896/17, § 100). Tuttavia, nella circostanza, i giudici italiani non hanno ritenuto necessario procedere in tal senso e, nonostante fossero disponibili soluzioni meno drastiche, quali misure di sostegno familiare, hanno deciso in ogni caso di dichiarare N. adottabile, determinandone l'allontanamento definitivo dalla madre (sul punto, la Corte EDU richiama le sentenze sui casi *Akinniboosun c. Italia, cit.*, § 83 e *S.H. c. Italia* del 15 ottobre 2015, ric. n. 52557/14, § 56). A tale riguardo, la Corte non riesce a vedere in che modo la consulenza da parte di un esperto avrebbe potuto determinare una vittimizzazione secondaria della minore, come sostenuto dal governo italiano (§ 86). Anche la Corte di Cassazione, d'altronde, pur valutando legittima la condotta dei giudici di merito, aveva incidentalmente rilevato l'utilità dell'esperimento di una perizia. Infine, la Corte EDU ha criticato il contenuto dei rapporti dei servizi sociali, nella parte in cui, in modo pretestuoso e fuorviante, avevano valutato negativamente alcune scelte della ricorrente afferenti alla sua sfera più intima, come la decisione di rimuovere il suo anello anticoncezionale senza il preventivo permesso dei servizi sociali o quella di avere un bambino. Secondo la Corte, tali osservazioni configurano un'ulteriore interferenza ingiustificata da parte dei servizi sociali che nulla ha a che vedere con l'accertamento della capacità genitoriale della ricorrente (§ 88 della sentenza).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte EDU ha ritenuto che i giudici italiani non abbiano motivato in modo adeguato perché la dichiarazione di adottabilità della minore costituisca la soluzione più conforme al suo interesse. L'omessa valutazione di misure alternative meno radicali e idonee a preservare il legame familiare tra le ricorrenti e il fatto che i giudici nazionali non hanno tenuto in giusta considerazione la condizione di vulnerabilità di D.M., vittima di violenza domestica, che aveva richiesto assistenza ai servizi sociali per proteggere la figlia (§§ 89-90), sono stati considerati elementi decisivi, in base ai quali la Corte ha giudicato la condotta delle autorità giurisdizionali italiane sproporzionata e priva di giustificazione, accertando, per l'effetto, una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

In merito all'istanza di riconoscimento di equo indennizzo, la Corte ha considerato eccessiva la somma di 100.000 euro richiesta dalle ricorrenti, riconoscendo loro la somma di 42.000 euro a titolo di danno morale e di 10.000 euro per le spese sostenute (§§ 102-105 della sentenza). Quanto all'ulteriore richiesta di adozione delle misure di esecuzione della sentenza avanzate dalle ricorrenti a norma degli artt. 41 e 46 della Convenzione, la Corte ricorda che gli Stati rimangono liberi di scegliere i mezzi più opportuni per dare esecuzione al contenuto delle sue sentenze, a patto che raggiungano l'obiettivo richiesto. Ciò, tuttavia, non ha impedito alla Corte di esortare le autorità nazionali a riconsiderare, in tempi ragionevoli, la situazione delle ricorrenti alla luce del contenuto della sentenza. In particolare, la Corte ha chiesto alle autorità italiane di ristabilire il diritto di visita di D.M. alla figlia e di assumere tutte le misure utili ad assicurare il ricongiungimento tra i familiari, considerato che la procedura di adozione non si era ancora conclusa (cfr. i precedenti della Corte nei casi *Soares de Melo c. Portogallo*, sentenza del 16 febbraio 2016, ric. n.72850/14, § 130 e *Haddad c. Spagna*, sentenza del 18 giugno del 2019, ric. n. 16572/17, § 79), così da ristabilire la situazione in cui le ricorrenti si sarebbero trovate qualora la violazione del diritto tutelato dalla Convenzione non si fosse mai verificata (cfr. §§ 100-101 della sentenza; v. anche *Omorefe c. Spagna*, sentenza del 23 giugno 2020, ric. n. 69339/16, §70).

5. Osservazioni conclusive

Il caso di specie si inserisce in un indirizzo giurisprudenziale nel quale, in più occasioni, la Corte si è trovata a censurare la prassi delle autorità italiane, tendente a disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine e il ricorso all'adozione senza una preventiva valutazione della necessità e della proporzionalità di tali misure rispetto al caso concreto (si considerino, a titolo di esempio, le sentenze emesse nei giudizi *Zhou c. Italia* del 2014 e *Akinnibosun e S.H. c. Italia* del 2015). In linea con il proprio precedente orientamento, anche nella circostanza la Corte ha ribadito che il ricorso all'adozione determina una recisione irreversibile dei legami familiari in danno del superiore interesse del minore, trattandosi della forma più radicale di ingerenza nell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU (cfr. E. BATTELLI, *Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2021, pp. 838-861, in particolare p. 858).

La Corte conferma, altresì, la duplice connotazione del principio del superiore interesse del minore, come obiettivo da perseguire e come limite all'azione delle autorità nazionali. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare esige di bilanciare l'interesse del minore a vivere in un ambiente sereno e soddisfacente con quello del genitore a preservare il legame familiare. Dall'altro, il superiore interesse impone agli Stati parti obblighi precisi, di natura negativa e positiva. Tra questi rientra l'obbligo di sostenere i rapporti familiari attraverso la predisposizione di misure proattive a carico delle autorità pubbliche che aiutino genitori e figli a superare concretamente le proprie difficoltà (cfr. Corte EDU, *Soares de Melo c. Portogallo*, cit. § 106; sul punto cfr. O. A. KHAZOVA, *International Children's Rights Law: Child and the Family*, in U. KILKELLY e T. LIEFAARD (eds.), *International Human Rights of Children*, Singapore, 2019, pp. 176-178). Allo stesso modo, le autorità di uno Stato devono astenersi da forme illegittime di interferenza che possano pregiudicare il benessere del minore e l'unità familiare, come nel caso delle decisioni che incidano sul riconoscimento della capacità genitoriale, sul diritto di visita o quelle che determinano l'allontanamento del minore in conseguenza dell'enfatizzazione delle condizioni personali dei genitori che, pur essendo idonee a determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, non sono realmente in grado di compromettere il benessere e lo sviluppo dei figli (cfr. M. G. RUO, "The best interest of the child" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Minorigiustizia*, n. 3, 2011, pp. 42-44). Pertanto, la Corte EDU non si sottrae neanche in questo caso a esercitare il proprio controllo di convenzionalità, all'esito del quale emergono «des très graves défaillances de la procédure suivie au niveau interne» – senza per questo, tuttavia, mettere in discussione il margine di apprezzamento riservato agli Stati in materie delicate come l'allontanamento o l'adozione di un minore (si veda per analogia il citato caso *Strand Lobben c. Norvegia*, e il commento di M. DE SALVIA, *Arrêt du septembre 2019 Strand Lobben et autres c. Norvège*, in questa *Rivista*, 2019, pp. 815-820). La Corte EDU critica, però, in modo specifico, la scarsa attività istruttoria effettuata dai giudici italiani per supportare le decisioni assunte. A ciò si aggiunge l'insufficiente motivazione che assiste il rigetto della richiesta di accertamento della capacità genitoriale di D.M. da parte di un consulente tecnico, che avrebbe potuto contribuire a delineare un quadro più preciso della situazione e, in ipotesi, a scongiurare la dichiarazione di adottabilità e il ripristino del diritto di visita nell'interesse di entrambe le ricorrenti. Come rilevato dalla Corte, la gravità di tali scelte non va rapportata soltanto al mancato rispetto dei parametri di legittimità sanciti nell'art. 8 § 2, ma anche al ruolo determinante attribuito alle valutazioni dei servizi sociali e all'automatismo del controllo operato dai giudici italiani. Infatti, i servizi sociali hanno giustificato la decadenza dalla capacità genitoriale della madre e le misure proposte nei confronti della figlia in base a valutazioni incentrate prevalentemente sulle scelte intime o sulla vita sessuale della ricorrente,

nonché sulle testimonianze indirette raccolte, nonostante l'irrilevanza di tali argomenti o il loro accertamento approssimativo (cfr. § 88 della sentenza annotata). Tali valutazioni, oltre a non essere sufficientemente comprovate, non presentavano alcuna incidenza concreta sul benessere della minore e non consideravano adeguatamente la vulnerabilità della ricorrente, esposta a forme di violenza domestica. In proposito, già nei citati casi *Talpis c. Italia* e *J.L. c. Italia*, la Corte EDU aveva censurato la scarsa attenzione delle autorità giurisdizionali italiane alla tutela delle vittime di violenza domestica e l'utilizzo di stereotipi di genere nelle decisioni che coinvolgevano una presunta vittima di violenze sessuali in violazione dell'art. 8 CEDU (sul punto, cfr. M. BOBBIO, *La Corte Europea dei diritti dell'uomo censura le espressioni contenute in una sentenza del giudice nazionale perché idonee a configurare un'ipotesi di vittimizzazione secondaria*, in questa *Rivista*, 2021, pp. 812-819, a p. 818).

Il duplice rilievo censorio della Corte europea mette a nudo una certa tendenza della giustizia minorile italiana a prosciugare la sua funzione di controllo giurisdizionale e a limitare l'effettivo contraddittorio tra le parti, con un conseguente incremento del rischio di valutazioni approssimative o non aggiornate delle reali condizioni dei rapporti familiari che mortificano la tutela e l'interesse dei minori coinvolti (cfr. J. LONG, *Da Strasburgo un giusto richiamo all'interdisciplinarietà, ma un grave attacco al cuore del collocamento a rischio giuridico*, in *Minorigiustizia*, 2021, p. 212 ss.). Un simile rischio, d'altro canto, sembra essere ben presente anche alla Suprema Corte, che in una recente pronuncia a SS.UU. (del 17 novembre 2021, n. 35110, v. § 5.3.1), nel sostenere l'esigenza di collegare la decisione sull'adozione del minore a una valutazione approfondita delle specifiche circostanze del caso, ha affermato che la dichiarazione di adottabilità configura una *extrema ratio* che non si può fondare su giudizi meramente sommari, ma si deve basare sull'accertamento in concreto dell'impossibilità di recuperare la capacità genitoriale, a fronte di fatti gravi, risultanti da un accertamento istruttorio reale e oggettivo.

La sentenza annotata impone, altresì, alcune riflessioni circa le recenti modifiche introdotte dalla legge delega del 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. riforma Cartabia), richiamata nel § 51 della sentenza in commento. Tale disciplina ha previsto l'istituzione di un nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, prevedendo, *inter alia*, ulteriori misure di carattere processuale e di assistenza del giudice per coadiuvarlo nell'assunzione delle relative decisioni. Tra queste, si segnala la nomina di un esperto per regolare gli interventi di sostegno familiare e l'incentivazione del ricorso alla consulenza tecnica per consentire anche la valutazione del profilo psicologico delle parti. Ulteriori disposizioni intendono rafforzare l'attività di monitoraggio, controllo e accertamento svolte dai servizi socio-sanitari in tutti i procedimenti in cui sia coinvolto un minore. Inoltre, sotto il profilo delle misure riparatorie e di esecuzione del contenuto della pronuncia della Corte EDU, la riforma Cartabia ha introdotto un ulteriore motivo di revocazione *ex art.* 395 del c.p.c., per l'ipotesi in cui, una volta formatosi il giudicato interno, il suo contenuto sia successivamente dichiarato, con sentenza della Corte EDU, non conforme ai diritti tutelati dalla Convenzione o da uno dei suoi Protocolli «e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente» (così l'art. 1, comma 10 della legge). Tale intervento si richiama alla nozione di «obbligo a contenuto variabile» ricostruita dalla Corte costituzionale italiana (sentenza del 7 marzo 2017, n. 123, §§ 10-12), secondo la quale, ai fini dell'esecuzione delle sentenze pronunciate della Corte EDU, lo Stato è libero di scegliere le misure che ritiene più opportune, a patto che risultino conformi alle indicazioni del giudice europeo dei diritti umani. Nel caso di specie, proprio a parere di quest'ultimo, la riforma del giudicato interno

sembra costituire, in effetti, la soluzione preferibile e più idonea per ristabilire l'unità familiare tutelata dall'art. 8 della CEDU.

FILIPPO GARELLI